

(N. 1790)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1956

Soppressione del fondo vestiario per i militari del Corpo degli agenti di custodia.

ONOREVOLI SENATORI. — Gli articoli 194 e seguenti del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, dispongono che ogni agente deve costituirsi un fondo per l'acquisto degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo, forniti dall'Amministrazione, mediante il versamento dell'indennità di prima vestizione, di ritenute mensili, di versamenti volontari e con l'importo degli oggetti di vestiario divenuti inserribili.

A seguito della concessione gratuita a tutti i militari del Corpo degli agenti di custodia dell'uniforme, del piccolo corredo e delle successive rinnovazioni (art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1947, n. 381) è venuta a mancare la ragione principale che giustifica l'istituzione del Fondo, la cui gestione, sottoposta al controllo della Corte dei conti, importa complesse e costose conta-

bilità e spesso la necessità di ispezioni, che determinano spese assolutamente sproporzionate alla esiguità del Fondo stesso.

Divenuta quindi inutile la onerosa amministrazione di detto Fondo, si è predisposto l'unito disegno di legge, col quale se ne dispone la soppressione.

Con l'articolo 1 si abrogano gli articoli dal 194 al 225 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, i quali concernono l'amministrazione del Fondo individuale particolare e generale del Corpo.

Con l'articolo 2 si dispone:

a) la restituzione ai sottufficiali e ai militari del Corpo dei fondi individuali;

b) il versamento all'Ente di assistenza per gli orfani dei militari del Corpo degli agenti di custodia degli utili risultanti dalla soppressione della gestione, nonchè delle quote dei premi di rafferma, degli stipendi, delle paghe, delle quali, ai sensi degli articoli 14, ultimo comma,

83 e 84 del regolamento n. 2584, vengono privati i detti sottufficiali e militari a seguito di espulsione o licenziamento.

Mentre la restituzione dei fondi individuali è la conseguenza necessaria dell'abolizione del Fondo; la devoluzione all'Ente di assistenza degli orfani dei militari del Corpo — eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 1953, n. 363 — degli

utili risultanti dalla chiusura della gestione e delle quote di stipendi, delle paghe e dei premi di rafferma, trattenuto ai militari licenziati o espulsi, trova legittimo fondamento nel fatto che gli utili e le quote degli assegni suddetti, per l'articolo 212 del ricordato regolamento, sono destinati a sussidi per gli agenti e loro famiglie; onde la opportunità di assegnarli al nominato Ente di assistenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 225 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi.

Art. 2.

Le somme costituenti i fondi individuali sono restituite ai sottufficiali ed ai militari del Corpo degli agenti di custodia.

Gli utili risultanti dalla cessazione della gestione del « Fondo individuale » e del « Fondo generale » vengono versati all'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 1953, n. 363.

Allo stesso Ente vengono pure versate le quote dei premi di rafferma, di stipendi e di paga che, ai sensi degli articoli 14, ultimo capoverso, 83 e 84 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, non sono corrisposte ai sottufficiali ed ai militari del Corpo espulsi o licenziati.